



COMUNE DI SORGONO

Provincia di Nuoro

C.so IV Novembre n.65 CAP. 08038 Tel. 0784/622500– FAX 0784/60701
comunesorgono@comune.sorgono.nu.it

Prot. N 4765

ORDINANZA N.° 31/2013 del 06. 09. 2013

IL SINDACO

VISTA la segnalazione N° 43485 di Prt. del 05-09-2013, assunta al protocollo del Comune con N°4729 in data del 05. 09. 2013, inviata dal Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. N°3 di Nuoro Distretto di Sorgono, con la quale veniva segnalato che nell'allevamento sito in località "Pastoreddu" agro del Comune di Sorgono (NU), codice aziendale IT086NU030, di proprietà del Sig. Concas Pietro nato a Ovodda (NU) il 01/12/1965 e residente a Ovodda (NU) in Via Spano, è stato formulato un sospetto di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R n. 320 del 08/02/1954;

VISTA la legge 2 Giugno 1988 N° 218 e sue m.e.i;

VISTO il D.L.vo 31/03/1998n 112;

VISTO il DL.vo 22/05/1999 n.196;

VISTO il Regolamento CE n . 1069/2009;

VISTA la Decisione 003/218/CE del 27/ 03 2003;

VISTO il T.U degli enti locali n.267/2000;

VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

ORDINA

Ai Sig. Concas Pietro, come sopra generalizzato e titolare dell'allevamento summenzionato, l'adozione delle seguenti disposizioni sanitarie:

- 1) Il sequestro fiduciario dell'allevamento;
- 2) Il censimento degli animali, in collaborazione con il veterinario ufficiale dell'Asl, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- 3) Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione, in collaborazione con il servizio veterinario dell' ASL;
- 4) Che sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione col proprietario degli animali ;
- 5) Il divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del Veterinari ufficiale
- 6) L' isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e i locali per applicare tale misura ;
- 7) Il trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- 8) Il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;

- 9) Il divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto modello 4 (Foglio rosa) vidimato dal veterinario;
- 10) Il divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- 11) Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- 12) La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- 13) Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto della malattia non sia stato escluso;
- 14) Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della legge 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a €2582,27;
- 15) Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R.08/02/54, n. 320, sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che verrà pubblicata all'albo pretorio, notificata al proprietario e inviata in copia a tutti gli Organi cui la legge demanda competenza.

IL SINDACO
Dott. Ing. Vittorio Mocchi